



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO - FONDI**

Via degli Osci n. 1 04022 FONDI (LT) ☎ 0771 531619 fax 0771 531619
✉ ltee03700d@istruzione.it

REGOLAMENTO

**per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ai sensi dell'art. 40 del D.I. n° 44/2001
e dell'art. 46 del D.L. n° 112/2008**

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 22/11/2011

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n.275;

VISTO l'art.40 del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al consiglio d'istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art.10 del T.U. 16/4/94, n.297;

VISTO l'art. 46 del D.L. 112/08;

DELIBERA

Ai sensi dell'art. 40 del Decreto interministeriale n.44 del 1/2/2001 e dell'art. 46 del D.L. 112/08, il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del regolamento d'istituto:

Art.1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.40 del Decreto interministeriale n.44 del 01/02/2001 e dell'art. 46 del D.L. 112/08, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di

- ❖ Garantire l'arricchimento dell'offerta formativa
- ❖ Realizzare particolari progetti didattici
- ❖ Realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione didattica

Art. 2 - Requisiti professionali

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, accertata l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale interno alla scuola, il Consiglio di Istituto ha stabilito che gli esperti stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

o Competenze richieste dal Progetto.

- o Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del Progetto.
- o Esperienze metodologiche – didattiche.
- o Titoli di Studio.
- o Referenze.

Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.

Gli avvisi dovranno indicare:

- o modalità e termini per la presentazione delle domande,
- o i titoli che saranno valutati e il punteggio da attribuire,
- o la documentazione da produrre,
- o l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare.

Per ciascun contratto deve essere specificato:

- o l'oggetto della prestazione;
- o la presunta durata del contratto in ore;
- o l'importo massimo della disponibilità finanziaria per la prestazione.

I candidati:

- o devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego;
- o si impegnano a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approvato;
- o devono presentare domanda di partecipazione alla selezione, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, compilando l'allegato modulo di domanda e allegando il proprio curriculum personale in formato europeo, formulando anche la proposta di compenso comprensiva di tutti gli oneri.

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l'Istituto.

Art.4 Determinazione del compenso

Il Dirigente Scolastico determina, ove non fissato per legge dalla normativa di riferimento, il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione o l'importo massimo della disponibilità finanziaria, in relazione al progetto da attuare. L'importo totale deve intendersi comprensivo anche degli eventuali oneri a carico dell'amministrazione.

Art.5 - Individuazione dei contraenti

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

- o curriculum complessivo del candidato;
- o contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
- o pubblicazioni e altri titoli;

Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento ai seguenti criteri:

- o livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
 - o congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- In presenza di più istanze, verrà effettuata una valutazione comparativa dei curricula presentati, sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti, esperienze precedenti attraverso l'assegnazione di un punteggio indicato nello specifico avviso. Verrà quindi redatta una graduatoria che sarà pubblicata all'albo.

Art.6 - Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

Nel contratto devono essere specificati:

- o l'oggetto della prestazione;
- o i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- o il corrispettivo della prestazione;
- o le modalità di pagamento del corrispettivo;
- o le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico .

E' istituito presso la segretaria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art. 7 - Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- o- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- o -che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- o -di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.